

REQUISITI DEL R.T.

«IL RESPONSABILE TECNICO
GESTIONE RIFIUTI» D.M. 120/2014

Articolo 4

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. La presente deliberazione **entra in vigore il 16 ottobre 2017**, data di piena operatività della disciplina dettata dagli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n.120.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono abrogate: la deliberazione n. 3 del 16 luglio 1999, l'allegato "F" alla deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001, l'allegato "C" alla deliberazione n. 1 del 30 marzo 2004, l'articolo 2, commi 1 e 4, della deliberazione n. 1 dell'11 maggio 2005, la deliberazione n. 3 del 20 settembre 2005 e l'articolo 2 della deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010.

**ABROGAZIONE DEI REQUISITI DEGLI R.T. PER LE ISCRIZIONI ALLE CATEGORIE ANGA
E DEI CRITERI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE DEGLI R.T.**

ALLEGATO "A"

REQUISITI MINIMI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIE 1, 4 e 5

	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
Rifiuti urbani e Rifiuti speciali non pericolosi	V	V	V + 2aa	V + 3 aa	V + 4 aa	V + 5 aa
Rifiuti speciali pericolosi	V	V + 2 aa	V + 3 aa	V + 4 aa	V + 5 aa	V + 6 aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, del DM 120/2014.

aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore del trasporto rifiuti urbani, rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi.

REQUISITI ISCRIZIONE CAT. ANGA ALL. "A"**«IL RESPONSABILE TECNICO
GESTIONE RIFIUTI» D.M. 120/2014****REQUISITI MINIMI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 8**

CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
V	V + 1 aa	V + 3 aa V + L + 2 aa	V + 5 aa V + L + 4aa	V + 7 aa V + L + 6 aa	V + 8 aa V + L + 7aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, del DM 120/2014.

L = Laurea o laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento.

aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore dell'intermediazione e commercio o in attività inerenti la gestione dei rifiuti.

REQUISITI ISCRIZIONE CAT. ANGA ALL. "A"

REQUISITI MINIMI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 9


CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
V	V + 4 aa V + L + 2 aa	V + 5 aa V + L + 3 aa	V + 7 aa V + L + 5 aa	V + 8 aa V + L + 6 aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, del DM 120/2014.

L = Laurea o laurea magistrale, o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento, in ingegneria o in chimica o biologia o geologia o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale.

aa = Anni di esperienza maturata comprovati con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per un importo complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l'iscrizione.



REQUISITI MINIMI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 10

	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
CAT. 10 A	V	V + 3 aa V + L + 1 aa	V + 4 aa V + L + 2aa	V + 6 aa V + L + 4aa	V + 7 aa V + L + 5aa
CAT. 10 B	V	V + 4 aa V + L + 2 aa	V + 5 aa V + L + 3aa	V + 7 aa V + L + 5aa	V + 8 aa V + L + 6aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, del DM 120/2014.

L = Laurea o laurea magistrale, o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento, in ingegneria o architettura o chimica o geologia o biologia o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale.

aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore di attività.

Note:

1. L'esperienza maturata nell'attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10A è valida per l'iscrizione nella classe e) relativa alle attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10B;
2. L'esperienza maturata in una classe d'iscrizione è valida ai fini dell'iscrizione nella classe superiore.

REQUISITI DEL R.T.

«IL RESPONSABILE TECNICO
GESTIONE RIFIUTI» D.M. 120/2014

L'articolo 1, comma 2, della delibera ha stabilito che “l'esperienza richiesta al responsabile tecnico, per i diversi settori di attività, consiste nell'esperienza acquisita in almeno uno o più dei seguenti casi”:

- come legale rappresentante di imprese operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
- come responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
- come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l'iscrizione;
- come dipendente nell'affiancamento al responsabile tecnico.

REQUISITI DEL R.T.

«IL RESPONSABILE TECNICO
GESTIONE RIFIUTI» D.M. 120/2014

Periodo transitorio

Ai sensi del comma 4 dell'art. 13, “il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina di cui al comma 2, può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono obbligati all'aggiornamento quinquennale”.

Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data del 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore della delibera n. 6/2017 del Comitato nazionale), dunque, può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni dalla data del 16 ottobre 2017 anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.

REQUISITI DEL R.T.

«IL RESPONSABILE TECNICO
GESTIONE RIFIUTI» D.M. 120/2014

Il responsabile tecnico delle imprese o degli enti già iscritti alla data del 16 ottobre 2017 può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I REQUISITI DEL R.T.

« IL RESPONSABILE TECNICO
GESTIONE RIFIUTI » D.M. 120/2014



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
IL COMITATO NAZIONALE

12 GEN. 2018

Roma,

Prot. n. 53/ALBO/PRES

ALLE SEZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione disposizioni delibera n. 6 del 30 maggio 2017, riguardante i requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del DM 120/2014.

Con riferimento alle richieste di chiarimento relative alla delibera n. 6 del 30 maggio 2017, il Comitato nazionale ha ritenuto opportuno precisare quanto segue.

1. Requisiti del responsabile tecnico (articolo 1)

Il responsabile tecnico che ricopre tale ruolo per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5) è da ritenersi idoneo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5.

2. Affiancamento al responsabile tecnico (articolo 1, comma 2, lettera d)

- a) il computo dell'esperienza maturata decorre dalla data di comunicazione dell'inizio del periodo di affiancamento, che, come disposto dalla delibera, deve essere trasmessa alla Sezione regionale in via preventiva, non risultando, pertanto, possibile che possa ricomprendere periodi antecedenti la comunicazione stessa. In sede di prima applicazione detta comunicazione è inviata per mezzo PEC alla Sezione regionale o provinciale, allegando, per ogni comunicazione, ricevuta del versamento del diritto di segreteria di importo pari a quello previsto per le variazioni dell'iscrizione all'Albo;
- b) l'esperienza acquisita mediante affiancamento è valida per la categoria di iscrizione dell'impresa indipendentemente dalla classe d'iscrizione nella quale l'impresa stessa è iscritta; l'esperienza maturata nella categoria 5 è valida anche ai fini dell'iscrizione nella categoria 4;
- c) in caso di variazione del responsabile tecnico o del legale rappresentante firmatari della comunicazione di affiancamento, l'impresa, entro 30 giorni, deve darne comunicazione alla Sezione regionale o provinciale, utilizzando il modello di cui all'allegato "B" alla delibera al fine di esprimere la volontà dei soggetti interessati a proseguire il periodo di affiancamento del medesimo dipendente. Decorso inutilmente detto termine, l'attività di affiancamento è sospesa restando valido il periodo maturato;

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I REQUISITI DEL R.T.

« IL RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI » D.M. 120/2014

- d) ai fini dell'assunzione dell'incarico di responsabile tecnico il dipendente che ha concluso il periodo di affiancamento deve dimostrare di possedere i requisiti di esperienza richiesti ai sensi dell'Allegato "A" alla delibera, con particolare riferimento ai requisiti previsti per l'iscrizione nelle categorie 9 e 10;
- e) per "dipendente" si intende il dipendente dell'impresa nelle forme previste dalla normativa vigente in materia o come specificato nelle note dell'allegato "A" alla delibera n. 2 del 22 febbraio 2017.

3. Verifiche d'idoneità del responsabile tecnico (articolo 2, comma 3)

- a) il divieto di sostenere la verifica per il medesimo modulo specialistico prima che siano decorsi 60 giorni dalla comunicazione dell'esito negativo, non si applica ai candidati che non si presentano alla prova;
- b) il responsabile tecnico di cui all'art. 3, comma 1, della delibera, è dispensato dall'obbligo del possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado per essere ammesso alle verifiche relative al modulo corrispondente l'attività risultante alla data del 16 ottobre 2017, (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) anche nel caso di verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore della medesima categoria d'iscrizione.

4. Dispensa dalle verifiche d'idoneità del responsabile tecnico (articolo 2, comma 5)

- a) il legale rappresentante dell'impresa che ricopre contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico viene dispensato dalle verifiche di idoneità dopo aver maturato i venti anni di esperienza nello stesso settore di attività (trasporto rifiuti urbani; trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto);
- b) la dispensa dalle verifiche permane anche nei casi di eventuali successive interruzioni dell'attività dell'impresa o dell'incarico di responsabile tecnico intervenute a qualsiasi titolo;
- c) le interruzioni intermedie previste dall'articolo 2, comma 5, della delibera sono consentite sia nel ruolo di responsabile tecnico che in quello di legale rappresentante dell'impresa;
- d) per richiedere la dispensa dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa invia alla Sezione regionale il modello di domanda di cui all'allegato "A", corredato da dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà di cui all'allegato "B". La Sezione regionale dell'Albo rilascia attestazione della dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all'allegato "C".

5. Disposizioni transitorie (articolo 3)

- a) i responsabili tecnici nominati successivamente al 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore della delibera) a seguito di domande presentate entro tale data, sono ricompresi nella previsione di cui all'art. 3, comma 1, della delibera;
- b) i responsabili tecnici conservano l'idoneità per la categoria e classe di iscrizione risultanti alla data del 16 ottobre 2017 o oggetto della domande presentate entro tale data, a prescindere dalle variazioni che intervengono nell'iscrizione dell'impresa o dalle eventuali interruzioni o variazioni nello svolgimento dell'incarico nei 5 anni successivi;
- c) il responsabile tecnico che alla data dell'entrata in vigore della delibera ricopre il ruolo di responsabile tecnico per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5), può ricoprire, in regime transitorio, lo stesso ruolo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5;
- d) i responsabili tecnici di cui all'art. 3, comma 1, della delibera possono effettuare la verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore o per l'iscrizione in un'altra categoria anche prima della data del 2 gennaio 2021. In caso di esito positivo della verifica iniziale, i 5 anni di validità

decorrono dalla data della verifica stessa, in caso di esito negativo si continua ad applicare quanto previsto dal regime transitorio.